

di Avv.to Rosa Bertuzzi

Il “Decreto Fiscale” modifica le sanzioni per la mancata tenuta di registri e formulari rifiuti, estendendo il cumulo giuridico anche alle violazioni commesse prima della riforma del 2020.

Con la Legge del 15 dicembre 2023, n.191¹, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 18 ottobre 2023, n.145², il Governo ha apportato alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti.

In particolare, l'art. 8-quater della Legge ha modificato l'art. 258 del Decreto Legislativo 152/2006, che disciplina le sanzioni per il mancato assolvimento degli obblighi documentali inerenti alla gestione dei rifiuti.

La norma originaria prevedeva che, in caso di violazione di più disposizioni in materia di tenuta di registri e formulari, o di più violazioni della stessa norma, la sanzione amministrativa applicabile fosse la somma delle sanzioni per ogni violazione commessa.

La riforma del 2020, con il D.L.vo 116/2020 ha previsto all'art.258 c.9 del T.U.A.:

“Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”.

La modifica introdotta dal decreto fiscale ha esteso il cumulo giuridico anche alle violazioni commesse prima della riforma del 2020, purché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

² Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Questa modifica ha l'obiettivo di rendere più omogenea la disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti, evitando che i soggetti responsabili di violazioni commesse in epoca antecedente alla riforma del 2020 possano essere soggetti a sanzioni più severe di quelle applicabili alle violazioni commesse successivamente.

La legge di conversione ha introdotto il comma 9-bis all'art.258 ove è previsto che:

“Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”

La modifica si applica a tutte le violazioni in materia di tenuta di registri e formulari, tra cui:

- la mancata presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
- la mancata tenuta dei registri di carico e scarico;
- La mancata compilazione corretta dei formulari.

La nuova disciplina sanzionatoria si applica alle violazioni commesse a partire dal 26 settembre 2020, data di entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020, nonché alle violazioni commesse anteriormente a tale data, purché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.